
Formazione Generale in Materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

(Art. 37 D. Lgs. 81/08)

Contenuti

- Concetti base
 - RISCHIO
 - DANNO
 - PREVENZIONE
 - PROTEZIONE
 - Organizzazione della prevenzione e della protezione aziendale
 - Diritti e doveri dei soggetti della prevenzione
 - Alcohol, droghe e luoghi di lavoro
 - Segnaletica
 - Organi di vigilanza, assistenza e controllo
-

Il Decreto Legislativo 81/2008

- Denominato TESTO UNICO SULLA SICUREZZA
 - Composto da 306 articoli
 - 51 Allegati tecnici
 - Pone ordine a tutta la legislazione inerente la SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO abrogando la legislazione precedente e recependo normative UE
 - Trae origine dalla delega inserita dal Parlamento nella 123/07
 - Riprende l'impianto del 626/94 e lo aggiorna nei suoi aspetti carenti
 - Aggiornato con il D.lgs 106/2009
 - Aggiornato con la legge Salva Italia ed altre
-

Sigle

- D.L. . Datore di lavoro
 - R.L.S. : Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
 - R.S.P.P. : Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
 - M.C. : Medico Competente
 - D.V.R. : Documento di valutazione dei rischi
 - D.U.V.R.I. : Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza
 - T.U.S.L. : Testo unico per la sicurezza sul lavoro, il D.Lgs. 81
-

La sicurezza è

- Un diritto e un dovere di TUTTI i soggetti aziendali, nessuno è escluso o può disinteressarsi alla tematica della sicurezza.
 - **Art. 2087 CC:** “... L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro ...”
 - **Costituzione Italiana:** Articoli 32, 35 e 41.
-

Scopo del d.Lgs. 81

- Gli obiettivi del D.Lgs. 81 (come prima quelli del D.Lgs. 626) sono:
 - Ridurre il numero di infortuni sul lavoro
 - Diminuire i rischi per i lavoratori durante l'attività lavorativa
 - Tutelare efficacemente salute e sicurezza dei lavoratori, per ottenere:
 - **Un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza**
-

Strumenti a disposizione

Il D.Lgs. 81 fornisce una serie di strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra:

- Formazione
 - Informazione
 - Addestramento
 - Valutazione dei rischi
 - Modello di organizzazione
 - Buone prassi
 - Linee guida
 - Norme tecniche
 -
-

Cosa è la formazione

- «**formazione**»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi (fonte: D.Lgs. 81)
-

Cosa è la formazione

- L'obiettivo della formazione è quello di modificare i comportamenti scorretti del lavoratore, del datore di lavoro e di tutte le figure al lavoro in una organizzazione.
 - Esso viene raggiunto fornendo:
 - ❑ Conoscenze sufficienti
 - ❑ Capacità adeguate
 - ❑ Atteggiamenti corretti
-

Chi deve fare formazione?

- Lavoratori
- Soggetti equiparati ai lavoratori (es. Stagisti, tirocinanti, volontari)
- Datore di lavoro
- Preposti e dirigenti
- RSPP
- RLS
- Addetti antincendio
- Addetti primo soccorso

Lavoratori

	RISCHIO BASSO	RISCHIO MEDIO	RISCHIO ALTO
ORE FORMAZIONE GENERALE	4	4	4
ORE FORMAZIONE SPECIFICA	4	8	12
TOTALE ORE FORMAZIONE	8	12	16

DATORE DI LAVORO che svolge ruolo di RSPP

CATEGORIA RISCHIO	ORE	AGGIORNAMENTO ogni 5 anni
BASSO	16	6 ore
MEDIO	32	10 ore
ALTO	48	14 ore

ARGOMENTI

MODULO 1 NORMATIVO - giuridico

MODULO 2 GESTIONALE – gestione ed organizzazione della sicurezza

MODULO 3 TECNICO – individuazione e valutazione dei rischi

MODULO 4 RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori

Preposti

ORE	AGGIORNAMENTO 5 anni
Formazione lavoratori + Minimo 8 ore	Minimo 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Dirigenti

ARGOMENTI	ORE	AGGIORNAMENTO 5 anni
MODULO 1 GIURICO - NORMATIVO		
MODULO 2 GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA	Minimo 16	Minimo 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
MODULO 3 INDIVIDUAZIONE E		
MODULO 4 COMUNICAZIONE FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI		

RSPP – Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione

ARGOMENTI	ORE	AGGIORNAMENTO in 5 anni
MODULO A	28	
MODULO B	12 - 68	40 – 60 oppure 100 ore
MODULO C	24	

RLS – Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza


	ORE	AGGIORNAMENTO annuale
Aziende con meno di 50 dipendenti	32	4 ore
Aziende con più di 50 dipendenti	32	8 ore

Addetti emergenze

ANTINCENDIO			
RISCHIO	BASSO	MEDIO	ALTO
ORE	4	8	16
AGGIORNAMENTO	<i>Ogni 5 anni</i>	<i>Ogni 3 anni</i>	<i>Ogni 3 anni</i>
ORE AGGIORNAMENTO	2	5	8

PRIMO SOCCORSO				
GRUPPO	A	B	C	Modulo DAE
ORE	16	12	12	4
AGGIORNAMENTO	Ogni 3 anni			
ORE AGGIORNAMENTO	6	4	4	

La piramide della sicurezza



Sanzioni

- Sono previste per le violazioni commesse da:
- Datori di lavoro
- Dirigenti
- Preposti
- Medico competente
- Progettisti
- Fabbricanti
- Installatori, fornitori, lavoratori autonomi

Variano a seconda della gravità:

- Arresto
 - Ammenda
 - Sanzioni amministrative
 - Sanzioni interdittive
-

-
- **Definizioni**
 - **Valutazione dei rischi**
 - **Segnaletica**




Definizioni (art.2 D.Lgs.81)

- **PERICOLO** = proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
 - **RISCHIO** = probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
 - **DANNO** = Qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi dell'evento, è oggettivo e misurabile ma con componenti soggettive.
 - **RISCHIO= PROBABILITÀ x DANNO**
-

Definizioni (art.2 D.Lgs.81)

- **PREVENZIONE** = tutto ciò che può essere realizzato per eliminare o ridurre i rischi, impedendo così infortuni e malattie professionali nei luoghi di lavoro.
 - Fare prevenzione significa quindi, intervenire prima che accadano eventi negativi.
 - **PROTEZIONE** = difesa contro ciò che potrebbe recare danno, elemento che si interpone fra la causa di un danno e qualcuno che può esserne vittima.
 - Protezione attiva (serve il contributo dell'operatore)
 - Protezione passiva (automatica)
-

Pericoli e Rischi



La valutazione dei rischi

- La valutazione dei rischi deve essere redatta dal datore di lavoro in collaborazione con:
 - Il RSPP che può avvalersi di consulenti esterni e specialisti
 - MC
 - RLS (deve essere consultato),
 - Per fare la valutazione dei rischi è indispensabile:
 - prendere in considerazione **tutti i rischi** presenti in azienda e valutarli con riferimento sia alle mansioni che ai lavoratori coinvolti
-

La valutazione dei rischi

- Oltre a valutare i rischi che coinvolgono tutti i lavoratori, l'azienda deve prendere in esame i rischi specifici cui sono sottoposti i **singoli addetti** in rapporto alle attività che svolgono.
 - Ad esempio i rischi dovuti alla movimentazione manuale dei carichi, all'utilizzo dei videoterminali, alla lavorazione con sostanze pericolose.
 - **L'obiettivo della valutazione, consiste, quindi, nell'individuare secondo precisi criteri le misure che sono effettivamente necessarie e nello stabilire la priorità degli interventi.**
 - Ogni intervento, se non può eliminare i rischi, deve cercare di ridurli.
 - È necessario dare la precedenza agli interventi di protezione collettiva, rispetto a quelli di protezione individuale, come nel caso dell'adozione di misure tecniche ed organizzative per ridurre il rischio rumore.
-

Categorie di rischi

- I rischi da valutare, possono essere suddivisi in tre categorie:
 - rischi legati alla **sicurezza** di macchine, apparecchiature, ambienti e locali di lavoro
 - rischi **igienico - ambientali**, legati alla presenza di fattori chimici (sostanze, polveri, fumi e gas ...), fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici), biologici (batteri, virus..)
 - rischi **organizzativi** (ritmi di lavoro, posizioni di lavoro disagiati, stress..)
-

La valutazione dei rischi

- La valutazione dei rischi deve seguire l'evoluzione dell'azienda ed essere rielaborata ogni volta che si introducono modifiche nelle lavorazioni, nelle procedure, ed ogni volta che si verifica un **infortunio significativo** (D.Lgs 81/08)
 - Il D.Lgs 81/08, ha inoltre stabilito che il documento di valutazione dei rischi deve avere **data certa**.
-

La valutazione dei rischi

- **RISCHIO = PROBABILITÀ X DANNO (UNI 12100)**
 - R= Rischio
 - P= probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze
 - D= magnitudo (gravità) delle conseguenze (danno ai lavoratori)

 - Uno dei metodi per esprimere P e D utilizza scale di probabilità ed una analisi a matrice.
-

Scala delle probabilità

	Probabilità	Definizione
1	Improbabile	Non sono noti episodi già verificati, e/o Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti, e/o Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità in azienda
2	Poco probabile	Sono noti rari episodi già verificati, e/o Il danno può verificarsi solo in circostanze particolari Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa in azienda
3	Probabile	E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno, e/o Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico, e/o Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa in azienda
4	Molto probabile	Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno, e/o Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione, e/o diretta. Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa in azienda.

Fonte: Ispes

Scala del danno

	Gravità	Definizione
1	Lieve	Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
2	Significativo	Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine. Esposizione cronica con effetti reversibili.
3	Grave	Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti.
4	Gravissimo	Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.

Matrice del Rischio (es. 4X4)

	Probabilità				
		1	2	3	4
Danno	1	1	2	3	4
	2	2	4	6	8
	3	3	6	9	12
	4	4	8	12	16

	rischio basso		rischio medio		rischio alto		rischio altissimo
---	---------------	---	---------------	---	--------------	---	-------------------

Fonte: pesl

Identificazione e programmazione delle misure

Livello di rischio		Misure
	Rischio altissimo	<ul style="list-style-type: none"> - Attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai rischi (nell'impossibilità: bloccare temporaneamente il processo produttivo). - Identificare misure di miglioramento nel breve periodo ai fini della riduzione del livello di rischio
	Rischio alto	<ul style="list-style-type: none"> - Attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai rischi. - Identificare misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio.
	Rischio medio	<p><i>Nel caso di rischio con D (pari a 1 o 2) basso:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Prendere in considerazione misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio. <p><i>Nel caso di rischio che presenti D elevato (pari a 3 o 4):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Attuare misure immediate di protezione dai rischi. - Prendere in considerazione misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio.
	Rischio basso	Non sono strettamente necessarie misure di prevenzione e protezione (quelle in atto si possono ritenere sufficienti)

Identificazione e programmazione delle misure

- Una volta calcolato occorre **eliminare** o, se non possibile, **ridurre** al minimo il rischio per le persone esposte: rendere 0 uno dei fattori della formula RxD
 - Azzerare il fattore di rischio
 - Allontanare le persone dal fattore di rischio
 - Ad esempio
 - Sostituire la fonte del rischio con una meno pericolosa (ad es. cambiare macchina)
 - Proteggere il personale
 - Controllare costantemente le condizioni di sicurezza
 - Lo scopo è di ottenere un rischio residuo di livello accettabile.
-

Il rischio residuo

- Il rischio residuo non può mai essere azzerato. Per mantenerlo accettabile si ricorre a:
 - Misure di prevenzione
 - Tecniche (modifiche tecnologiche)
 - Organizzative (responsabilità e ruoli personali)
 - Procedurali (procedure di lavoro, sequenze di operazioni)
 - Misure di protezione
 - Collettive (applicate all'ambiente di lavoro)
 - Individuali (indumenti e dispositivi personali)
-


Misure generali di tutela

- valutazione di tutti i rischi
 - La programmazione della prevenzione (fattori tecnico-organizzativo e procedurale
 - Eliminazione dei rischi, riduzione al minimo
 - Rispetto dei principi ergonomici
 - riduzione dei rischi alla fonte
 - Sostituzione di ciò che è pericoloso
 - limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti al rischio
 - Utilizzo limitato di agenti chimici, fisici, biologici.
 - Priorità misure di protezione collettiva
 - controllo sanitario dei lavoratori esposti
-

Misure generali di tutela

- allontanamento degli esposti dal lavoro a rischio eventuale adibizione
 - Informazione e formazione lavoratori
 - Informazione e formazione per dirigenti e preposti
 - Informazione e formazione rappresentanti dei lavoratori
 - Istruzioni lavoratori
 - Partecipazione e consultazione lavoratori
 - Partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori
 - Programmazione delle misure codici di condotta e buona prassi
 - Misure di emergenza
 - L'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza
 - Regolare manutenzione
-

La gestione della sicurezza



Il Datore di Lavoro



- il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa
 - DDL ha l'obbligo non delegabile di
 - valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ed elaborare il DVR
 - Designare RSPP e gli Addetti al SPP
-

Il dirigente



- Il **dirigente** è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
 - Per quanto attiene all'individuazione di tale figura, in base all'art. 299 del D.lgs 81/2008 la posizione di garanzia relativa a tale soggetto grava altresì su colui che, **pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al dirigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**
-

Obblighi di DL e Dirigente



- nominare il medico competente (MC), per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti;
- designare preventivamente i lavoratori addetti alle squadre di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso;
- adottare adeguate misure di emergenza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

Obblighi di DL e Dirigente



- Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del DVR;
- consentire al RLS di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro;
- comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a un giorno

Obblighi di DL e Dirigente



- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
 - nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica;
 - **nell'affidare i compiti ai lavoratori, il D.L. deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.**
-

Il Preposto



- **PREPOSTO** “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
 - Al preposto NON sono attribuiti compiti di predisposizione ed organizzazione delle misure di prevenzione e protettive né i corrispondenti poteri a livello finanziario o di intervento sul processo produttivo complessivamente inteso.
-

Il preposto



- Il preposto deve essere consapevole:
 - delle sue responsabilità,
 - dei criteri adottati per la valutazione dei rischi
 - delle misure di sicurezza.
 - **In ogni caso ciò che rileva non è tanto la qualifica formalmente posseduta quanto la circostanza che le mansioni di preposto siano realmente espletate.**
-

Il preposto




- In riferimento alle attività indicate nell'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze devono:
 - sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori di:
 - obblighi di legge,
 - disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro
 - di uso dei mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
-

Il preposto



- richiede l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - Si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - segnala tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - **frequenta appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37"**
-

Il Lavoratore



- PERSONA CHE indipendentemente dalla tipologia contrattuale, SVOLGE UN'ATTIVITA' LAVORATIVA nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione.
 - I lavoratori sono **soggetti attivi** della prevenzione, hanno precisi obblighi e responsabilità. I **LAVORATORI** hanno l'obbligo di:
 - ❑ aver cura della propria sicurezza e della propria salute
 - ❑ usare correttamente, in conformità alle istruzioni ed alla formazione ricevute, i dispositivi di sicurezza, tanto collettivi che individuali, e gli altri mezzi di protezione, di segnalazione e di controllo.
 - ❑ Tale obbligo si estende anche all'uso di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi
-

Lavoratori hanno l'obbligo:

1. di segnalare immediatamente al proprio preposto o dirigente (ovvero, in assenza di questi, ad un referente aziendale idoneo) le disfunzioni o le carenze delle attrezzature e/o dei dispositivi di sicurezza in dotazione, nonché ogni eventuale situazione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
 2. di non rimuovere, modificare o disattivare, senza espressa autorizzazione dei competenti preposti o dirigenti, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
 3. di adoperarsi direttamente, nei **limiti delle proprie competenze e possibilità**, per eliminare o circoscrivere, in caso di emergenza, le situazioni di pericolo, dandone notizia, - appena possibile, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
-

Lavoratori hanno l'obbligo:

4. di non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre, non di loro competenza, che possano compromettere la sicurezza propria e/o altrui;
 5. di sottoporsi ai controlli sanitari loro prescritti dal medico competente e/o dagli Organi di vigilanza;
 6. di non rifiutare - salvo giustificato motivo - la designazione all'incarico di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
 7. di partecipare con profitto e diligenza alle iniziative aziendali di informazione, addestramento e formazione, e di cooperare - nei limiti delle istruzioni ricevute e delle proprie competenze, capacità e condizioni di salute - con gli incaricati aziendali, per una più efficace attuazione delle procedure di esodo o di gestione dell'emergenza.
-

Lavoratori diritti

1. di astenersi - salvo casi eccezionali e su motivata richiesta - dal riprendere l'attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave ed immediato;
 2. di allontanarsi - in caso di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato - dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento;
-

Lavoratori diritti

3. di prendere, in caso di pericolo grave ed immediato nella impossibilità di contattare un superiore gerarchico o un idoneo referente aziendale - misure atte a scongiurarne le conseguenze, senza subire pregiudizi per tale comportamento, salvo che questo sia viziato da gravi negligenze;
 4. Di avere le protezioni personali (DPI)
 5. di essere sottoposti a visite mediche personali, qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione, documentabile, con rischi professionali.
 6. L'inosservanza degli obblighi previsti per i lavoratori comporta l'irrogazione di sanzioni (arresto o ammenda), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.
 7. Di essere formati ed informati
-

Lavoratori «atipici»

- Visitatori:
 - Rispetta le regole e sta fuori dai guai
 - Ospiti:
 - Rispettare le regole aziendali e fare attenzione alle interferenze
 - Manutentori
 - Eseguono un lavoro fatto al meglio delle loro possibilità (a regola d'arte / a norma) e si prendono la responsabilità del lavoro fatto con un documento scritto.
-

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

- Il RSPP può essere un lavoratore o una persona esterna all'azienda, o con alcuni limiti il DdL
- In entrambi i casi, questi soggetti devono avere determinati requisiti e una formazione specifica ed idonea.

Il compito dell'RSPP è quello di **collaborare con il datore di lavoro nel predisporre ed attuare misure di prevenzione e protezione in azienda.** L'RSPP dipende direttamente dal datore di lavoro.

RSPP – chi può farlo?

- Laurea tecnica + specializzazione (100+ h) + tirocinio (2 anni)
 - Oppure
 - Diploma tecnico + specializzazione + tirocinio
 - RSPP Potrebbe essere:
 - Dipendente part time o full time
 - Consulente con numero di ore variabile
-

SPP

Il servizio di prevenzione e protezione svolge i seguenti principali compiti:

- individua i fattori di rischio dell'ambiente di lavoro e dei processi produttivi e predisponde le misure di sicurezza da adottare per eliminarli o ridurli;
 - coadiuva il datore di lavoro nella effettuazione della valutazione dei rischi e nella elaborazione del relativo documento;
 - programma l'informazione e la formazione generale e specifica dei lavoratori;
 - è interessato, in genere, su ogni questione - concernente la sicurezza del lavoro in azienda.
-

SPP

- Il SPP cura il costante miglioramento della sicurezza dei posti e dei luoghi di lavoro, mediante:
 - la proposizione di misure preventive;
 - l'individuazione di più efficaci dispositivi individuali di protezione;
 - l'elaborazione di procedure di sicurezza che coniughi le esigenze operative aziendali con quelle di prevenzione e protezione dei lavoratori;
 - l'introduzione di sistemi di controllo per verificare l'attuazione delle misure adottate;
 - l'adeguamento costante dei programmi e delle attività di informazione e formazione dei lavoratori.
-

RLS



- Il **rappresentante dei lavoratori (RLS)** viene eletto dai dipendenti dell'azienda (o nominato dal sindacato) . In ambito aziendale ha la funzione di tutelare i diritti dei lavoratori alla sicurezza e con il loro contributo promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro.
- Ha accesso, nel rispetto delle procedure concordate con il datore di lavoro, ai posti ed ai luoghi di lavoro nonché ad ogni documentazione aziendale relativa alla sicurezza dei lavoratori (registro infortuni, documenti sulla - valutazione dei rischi, ecc.);
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; è consultato preventivamente in ordine a qualsiasi programma, valutazione, nomina o designazione, che abbiano attinenza diretta con la sicurezza.

RLS



- Fa proposte in tema di prevenzione, formula le proprie osservazioni durante le ispezioni effettuate dagli Organi di vigilanza e partecipa alle riunioni periodiche aziendali sulla sicurezza.
- Nelle aziende, (o unità produttive), con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza partecipa alle riunioni periodiche
- esamina il documento sulla valutazione dei rischi
- Partecipa all'individuazione ed alla programmazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.

Il medico competente



- **Il medico competente** è un medico dotato di specializzazione nel settore della medicina del lavoro. Al medico sono attribuiti principalmente nei confronti di ogni lavoratore sottoposto obbligatoriamente a sorveglianza sanitaria i seguenti compiti:
 - disporre l'effettuazione di accertamenti sanitari preventivi e periodici, avvalendosi, all'occorrenza, di competenze professionali esterne;
 - esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, informando, in caso di rilevata inidoneità parziale o totale, il lavoratore ed il datore di lavoro;
 - istituire ed aggiornare una cartella sanitaria e di rischio
-

Attività del MC

- Visite mediche di idoneità ed esami come:
 - Esami dell'udito
 - Esami della vista
 - Spirometria
 - Esame Fisiatrico
 - ECG a riposo e sotto sforzo
 - Esame del campione biologico
 - Test 1/2/3/4 volte all'anno a seconda dell'incarico
-

Il medico competente

- fornisce informazioni ai lavoratori interessati sugli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e sui relativi esiti rilasciando loro, a richiesta, copia dei referti;
 - effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore, sempreché esse siano giustificate dai rischi connessi alla attività lavorativa espletata;
 - Il medico competente deve, altresì, visitare, insieme al Responsabile o ad un addetto del Servizio di prevenzione e protezione, gli ambienti di lavoro
 - L'inosservanza degli obblighi previsti per medici comporta l'irrogazione di sanzioni (arresto o ammenda), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge.
-

Giudizio di idoneità

- Semaforo verde
 - Lavoratore idoneo alla mansione
 - Semaforo giallo
 - Lavoratore idoneo ma con dei limiti
 - Semaforo rosso
 - Lavoratore non idoneo
-

Alcool, droghe, farmaci e luoghi di lavoro



Quadro normativo

**Conferenza Stato
Regioni
Provvedimento del 16 marzo 2006**

**Conferenza Stato Regioni n. 131 del 30
ottobre 2007**



**Legge 125/01
Legge quadro in materia di
alcol e di problemi alcol correlati**

**Testo unico
D Lgs 81 aprile 2008**



Alcool, Droghe e luoghi di lavoro

- Legge 125/2001 + accordo stato regioni marzo 2006 stabiliscono il divieto di assunzione e somministrazione di alcolici in attività lavorative che comportino un elevato rischio di infortunio sul lavoro o per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi (individuate nel Provvedimento 16.03.2006);
 - DPR 309/1990 + accordo stato regioni Ottobre 2007 prevede la creazione di un elenco delle mansioni per cui la legge prescrive che siano eseguiti gli accertamenti per escludere l'uso di sostanze stupefacenti a causa della loro rischiosità.
 - Articolo 41 comma 4 del D.Lgs.81
-

Mansioni soggette a sorveglianza

- attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi: gas tossici, generatori di vapore, fuochi artificiali, fitofarmaci, impianti nucleari, manutenzione ascensori;
 - dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti;
 - mansioni sanitarie
 - vigilatrice d'infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetti ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi, mansioni sociali e socio-sanitarie;
 - attività di insegnamento di ogni ordine e grado;
 - mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
 - mansioni inerenti le attività di trasporto (addetti alla guida con patente B, C, D, E...)
 - addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita esplosivi;
 - addetti ai comparti dell'edilizia e delle costruzioni
 - capoforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
 - tecnici e manutenzione degli impianti nucleari;
 - operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
 - tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
-

Decreto Legislativo 81/2008

- L'art. 41 stabilisce che le visite mediche effettuate dal medico dell'azienda
 - preventive, anche preassuntive
 - periodiche
 - in occasione di cambio mansione
 - dopo assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute
 - Sono finalizzate anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
 - Tali accertamenti possono essere effettuati nei casi ed alle condizioni previsti dalle norme vigenti.
-

Test e controlli: Provvedimento

17/09/2008

- Accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, con esplicito riferimento al D. Lgs. 81:
 - Primo livello (a cura del medico competente)
 - Secondo livello (a cura del SERT).
 - Si prevede la non idoneità dei lavoratori allo svolgimento di mansioni a rischio nel caso in cui assumano sostanze stupefacenti e/o psicotrope. È possibile tuttavia presentare ricorso contro il giudizio del medico competente.
-

Test e controlli: Provvedimento

17/09/2008

- Si prevede la non idoneità dei lavoratori allo svolgimento di mansioni a rischio nel caso in cui assumano sostanze stupefacenti e/o psicotrope.
 - È possibile tuttavia presentare ricorso contro il giudizio del medico competente presso Collegio Medico della ASL ai sensi dell'art.41 del DLgs 81/08.
 - Al fine di favorire l'applicazione puntuale ed uniforme di queste procedure, la Regione Lombardia ha fornito ulteriori indicazioni operative.
-

Alcool – situazioni di lavoro



- Attività lavorative che comportano prolungati sforzi fisici
 - Mansioni che prevedono frequenti situazioni di intrattenimento (rappresentanti, venditori) o
 - Somministrazione di bevande alcoliche (baristi, ristorazione)
 - Disponibilità di bevande alcoliche sul luogo di lavoro
 - Attività monotone, ripetitive, eccessivamente automatizzate
 - Livelli di responsabilizzazione troppo alti o troppo bassi rispetto alle capacità personali
 - Pressioni del gruppo di lavoro all'uso di alcolici
-

Stupefacenti

- Dal punto di vista farmacologico, l'espressione "droga" si riferisce a qualsiasi sostanza, sintetica o naturale, la cui assunzione provoca una modificazione della coscienza e della percezione dell'umore.
 - Dal punto di vista legale, vengono definite droghe le sostanze contenute in un elenco che periodicamente viene aggiornato dal Ministero della Salute.
 - In pratica ciò vuol dire che una droga non viene considerata illegale finché non viene approvato il relativo provvedimento ministeriale anche se, da un punto di vista farmacologico, può comunque essere considerata una sostanza pericolosa.
-

Stupefacenti - classificazione

- Le droghe possono essere classificate in base agli effetti ricercati da chi le usa, molte sostanze hanno più di un effetto; la loro mescolanza può avere effetti imprevisti e catastrofici:
 - allucinogene, in quanto stimolano alterazioni della percezione o della interpretazione della realtà (mescalina, LSD, DMT, MDMA, cannabinoidi);
 - stimolanti, in quanto stimolano l'attività cerebrale (cocaina e derivati; anfetamine; caffeina);
 - sedative, in quanto deprimono e/o calano l'attività cerebrale (alcol, oppiacei, cannabinoidi).
-

Stupefacenti e lavoro

- Il D.Lgs.81 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha reso obbligatoria l'esecuzione di test per la ricerca delle sostanze stupefacenti per i lavoratori che svolgono alcune mansioni.
 - Per tali lavoratori la negatività del test è requisito indispensabile per il rilascio dell'idoneità alla mansione specifica da parte del medico competente.
-

Stupefacenti – test medici

- ANALISI DI SCREENING:
 - Analisi preliminari eseguite per evidenziare l'assunzione di stupefacenti. Qualora risulti positiva deve sempre essere effettuata una ulteriore
- ANALISI DI CONFERMA
 - che serve ad escludere false positività dovute alla assunzione di sostanze diverse da quelle ricercate (ad es. farmaci, alimenti etc.,)
- CONTROLANALISI:
 - consistono nella ripetizione delle analisi di laboratorio, su richiesta del lavoratore, sullo stesso campione di urine quando il lavoratore ritenga che il risultato del test non sia corretto. (La spesa per queste analisi è a carico del lavoratore).
- La procedura prevede inoltre che venga redatto sempre un verbale che deve essere firmato dal medico competente e dal lavoratore.

Segnaletica per la sicurezza

- Il D.Lgs. 81 ne prevede vari tipi
 - Cartelli
 - Segnaletica orizzontale
 - Gestuale
 - Per condotte e contenitori
 - Segnali acustici
 - Segnali luminosi
 - Comunicazione verbale
 - Colori
-

Colori della segnaletica

<p>Divieto Allarme Incendio</p>	<p>Avvertimento Pericolo</p>
<p>Obbligo Indicazione Prescrizione</p>	<p>Salvataggio Via libera Sicurezza Soccorso</p>

Segnaletica per la sicurezza

- Caratteristiche comuni ai tutta la segnaletica a cartelli:
 - Semplicità
 - Robustezza
 - Visibilità
 - Le caratteristiche delle dimensioni, dei colori e dei disegni (pittogrammi) sono riportati nel Decreto 81, allegato XXV
-

Posizionamento


Segnali e cartelli vanno collocati:

- Nelle immediate vicinanze dell'oggetto fonte del rischio o nell'area interessata dal rischio generico
- In una zona in cui si riescano a vedere facilmente (eventualmente anche 50 m)

E vanno rimossi quando il rischio non sussiste più.

Tipologie (art. 162 D.Lgs. 81)

- Divieti



- Avvertimenti



- Prescrizioni



- Segnali di salvataggio



- Segnali antincendio



Divieti

Segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo.



Avvertimenti

Segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo.



obblighi

Segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento.




Segnali Salvataggio - Emergenza

Segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio.

Segnali Antincendio

Segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio.



Organi di vigilanza, controllo e assistenza

- Il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, è garantito:
 - dal controllo degli **organismi interni** all'attività lavorativa ai quali è riservato il primo livello di prevenzione;
 - dagli **interventi ispettivi delle strutture pubbliche** preposte alla vigilanza. A questi spettano:
 - le verifiche per il rispetto delle norme antinfortunistiche;
 - l'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori;
 - gli accertamenti a seguito di incidenti sul lavoro.
-

Controllo interno

- Gli organismi interni all'azienda per la verifica e il controllo dell'applicazione delle norme antinfortunistiche sono:
 - ❑ Datore di lavoro;
 - ❑ Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
 - ❑ Dirigenti;
 - ❑ Preposti;
 - ❑ Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
 - ❑ Medico Competente.
-

Controllo interno

- All' interno dell'azienda deve operare:
 - un sistema di controlli che permetta una sorveglianza costante e capillare sui livelli di sicurezza;
 - uno scambio di informazioni e di interventi formativi per:
 - migliorare le conoscenze tecniche su tali problematiche;
 - coinvolgere in modo attivo e propositivo tutti gli operatori interni incaricati del miglioramento delle condizioni di lavoro nell'azienda.
-

Organi di vigilanza

- La vigilanza intesa come funzione di esame e verifica dei corretti comportamenti aziendali è un compito istituzionalmente riservato ad organi con funzioni pubbliche.
-

I principali organismi di vigilanza

- Lo PSAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro);
 - Direzione provinciale del lavoro (dipendenti dal ministero del lavoro, ex Ispettorato del Lavoro, per le attività di cantiere, escluse le attività estrattive);
 - Ispesl ora accorpato all'INAIL dip.i dal ministero della sanità, sulle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL , era un organo tecnico e scientifico del SSN per la ricerca, sperimentazione, controllo consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
 - Vigili del fuoco (dip. dal ministero dell'interno per tutte le attività solo ai fini del rischio antincendio, escluse le estrattive); le verifiche e i controlli in materia di prevenzione incendi negli ambienti di lavoro.
 - IPSEMA: istituto di previdenza per il settore marittimo, accorpato all' INAIL
-

I principali organismi di vigilanza

- Inail (dipendenti dal ministero del lavoro) ente assicurativo per gli infortuni sul lavoro; effettua una specifica attività di prevenzione, vigilanza ed informazione in materia di sicurezza sul lavoro, avendo un interesse diretto alla riduzione delle spese legate alle prestazioni agli infortunati. Avendo accorpato anche ISPESL ora include un centro studi e servizi per la prevenzione
 - UMNIG (Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse, dipendenti dal ministero dell'industria, limitatamente alle attività estrattive di prima categoria);
 - Anpa (Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, dipendenti dal ministero dell'Ambiente).
 - Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente)
-

I principali organismi di vigilanza

Altri organismi con competenze specifiche e limitate sono:

- Uffici di sanità aerea, marittima e di frontiera;
 - Autorità marittime, portuali ed aeroportuali;
 - Carabinieri;
 - Polizia di stato;
 - Vigili urbani (Possono rilevare violazioni anche in materia di antinfortunistica e di igiene del lavoro limitatamente ai cantieri edili nei comuni di appartenenza. In qualità di agenti di polizia giudiziaria hanno l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria o alle ASL competenti).
-